

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:

- 1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA - Presidente rel. est.
- 2) Dott.ssa Myriam MULONIA - Giudice
- 3) Dott.ssa Tiziana AMODEO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2221 R.G.A.C. dell'anno 2019, riservata alla decisione collegiale all'udienza del 23.02.2021 vertente

TRA

G.A. (n. a R. C. il (...), cod. fisc.: (...)), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ...e..., giusta procura su foglio separato allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via ...ha eletto domicilio.

-ricorrente-

E

M.B. (n. a V. -M.- il (...), cod. fisc.: (...)), rappresentato e difeso dall'avv...., giusta procura in calce alla memoria difensiva, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via ...ha eletto domicilio.

-resistente-

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con ricorso depositato il 24 giugno 2019 G.A. chiedeva a questo Tribunale la separazione personale dal proprio marito, M.B., assumendo che:

- il 21 maggio 2016 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio civile con il resistente;
- dalla loro unione è nata il 7 novembre 2016 una figlia, V., ad oggi ancora minorenni;
- il rapporto tra essi, dopo un primo periodo caratterizzato da serenità e armonia, si era ormai da tempo deteriorato ed era poi divenuto impossibile a causa della decisione, assunta dal marito di voler interrompere il rapporto matrimoniale non nutrendo egli, a suo dire, alcun affectio coniugalis nei confronti della moglie;
- il M. svolge attività lavorativa come marittimo, con la qualifica di ufficiale di macchina, percependo una retribuzione mensile di Euro 3.000,00 circa;
- ella non svolgeva alcuna attività lavorativa.

Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito; b) le fosse assegnata l'abitazione coniugale, con l'obbligo per il M. del pagamento del canone di locazione; c) fosse disposto l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione prevalente presso la madre; d) fosse posto a carico del marito il pagamento di un importo mensile di Euro 650,00 quale contributo per il mantenimento suo (Euro 300,00) e della figlia (Euro 350,00).

Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva M.B. il quale contestava l'esposizione dei fatti per come denunciati dalla moglie ed evidenziava in particolare che era stata la donna, con il suo comportamento infantile, immaturo e insicuro ad essersi mostrata a un certo punto insofferente alla vita di coppia, allontanandosi volontariamente dalla casa coniugale nel mese di aprile 2019 portando con sé la bambina; aggiungeva che la G., a giustificazione del predetto allontanamento, aveva addotto presunte infedeltà del marito.

Chiedeva, quindi, che venisse pronunciata la separazione con addebito alla moglie, disponendosi l'affidamento condiviso della minore V. ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé secondo le indicazioni, compatibili con i suoi impegni lavorativi, all'uopo esplicitate; chiedeva, altresì, che venisse determinato in favore della figlia un assegno di mantenimento in ragione delle effettive capacità reddituali del resistente nonché la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% tra i coniugi e che fosse, infine, rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, tenuto conto della sua giovane età.

All'udienza presidenziale del 22 ottobre 2019 entrambi i coniugi insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi per le ragioni ivi illustrate; quindi, con ordinanza depositata il 29.10.2019, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava a entrambi i genitori la figlia V., ancora minore, con collocazione della stessa presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, prevedendo il diritto del padre di vederla e tenerla con sé, nei

periodi in cui lo stesso non svolge attività lavorativa, per tre giorni a settimana dall'uscita di scuola alle 21, nonché a week-end alterni dalle 8 del sabato alle 20 della domenica, e ponendo a carico del M. l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile complessivo di Euro 750,00, quale contributo per il mantenimento suo e della figlia (rispettivamente Euro 350,00 e Euro 400,00 mensili), oltre agli assegni familiari e al 50% delle spese straordinarie.

Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, venivano rigettate tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti perché inammissibili e comunque inconducibili ai fini di causa; infine, all'udienza "figurata" a seguito di trattazione scritta del 23.02.2021, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.

La domanda di separazione personale proposta dalla G. appare senza dubbio fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale. Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'*affectio coniugalis* che deve caratterizzare l'unione sponsale.

E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subita dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.

Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.

Per quanto riguarda i provvedimenti consequenziali, e passando ad esaminare, innanzitutto, le contrapposte domande di addebito formulate dalle parti, reputa il Collegio non fondate le censure mosse da ciascun coniuge in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal partner, non ritenendosi che sia stato dedotto e adeguatamente dimostrato, soprattutto sotto il profilo cronologico e dell'efficienza causale, che il dissolvimento irreversibile dell'unità familiare possa effettivamente farsi risalire al comportamento del M. e/o della G. e cioè non è stato provato che la condotta assolutamente riprovevole e gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio asseritamente tenuta dalla donna o dall'uomo abbia avuto un ruolo esclusivo o predominante nel determinare la crisi dei coniugi sfociata poi nella separazione tale da legittimare un giudizio di imputabilità della rottura del vincolo matrimoniale.

Vale la pena rammentare, in proposito, seguendo il costante insegnamento della Suprema Corte sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (fra le altre, Cass.

n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass. n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).

Più in particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.

L'evento dissolutivo può rivelarsi già "prima facie" -e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge, da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza.

Va da sè, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale.

Diversamente, nel caso di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime -secondo la definizione invalsa nell'uso- dei "separati in casa"), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit.

L'inosservanza dei doveri coniugali perde la qualifica di "circostanza idonea e sufficiente a determinare la pronuncia di addebito a carico del coniuge responsabile", e per facta concludentia esclude l'addebito della separazione, qualora non abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale.

Sarà, pertanto, da escludersi l'addebito della separazione qualora si accerti, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la preesistenza di una crisi matrimoniale già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr., Tribunale Caltagirone 24 febbraio 2018 n.140; Tribunale Brescia 04 novembre 2017 n.3179; Corte Appello Palermo 17 ottobre 2017 n.1866; Cass. 20 settembre 2017 n.21859; Tribunale Milano 19 giugno 2017 n.6831; Cass. 14 agosto 2015 n.16859; Cass. 13 dicembre 2013 n.27923; Cass. 19 luglio 2013 n.17741; Cass. 17 giugno 2013 n.16270; Cass. 14 febbraio 2012 n.2059; Cass. 10 ottobre 2010 n.21245).

Spetterà quindi all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra la predetta violazione e crisi coniugale, sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in

una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse, in una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass. n.2059/2012).

Ebbene, soffermandosi sulla vicenda processuale in esame, proprio dalle stesse contraddittorie deduzioni di parte ricorrente rassegnate nel ricorso introduttivo ("...d'altronde il sig. M. in costanza di matrimonio non ha dimostrato sempre la necessaria attenzione come coniuge e padre;....nel periodo di permanenza a Reggio tra un periodo di lavoro e l'altro egli era solito intrattenersi più tempo con i propri genitori e fratelli che stare a casa con moglie e figlia;....la mattina era solito uscire da casa alle 9.00 e rientrarvi alle 12.00 per poi uscire alle 14.00 e rientrarvi alle 18.00/19.00...ciò nonostante fosse stato lontano dai suoi cari oltre due se non addirittura tre mesi consecutivi...") emerge chiaramente che la disaffezione coniugale si è manifestata e consolidata da tempo e l'esito della vicenda relativa alla seconda gravidanza della donna risalente al maggio 2017 narrata dalla ricorrente dimostra senza alcun dubbio che tra i coniugi sussisteva una crisi matrimoniale in epoca ben precedente alla proposizione della domanda di separazione intervenuto soltanto nell'anno 2019.

In buona sostanza, ritiene il Collegio che la riconosciuta disaffezione da parte del marito sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta piuttosto una conseguenza del progressivo sgretolamento dell'unità familiare e non può essere eziologicamente ricondotta ad uno dei comportamenti lamentati dalla donna, risultando che il rapporto era entrato di fatto in crisi ben prima della proposizione della domanda.

Ed infatti, ciò che preme sottolineare è che qui difetta, prima sul piano cronologico e poi sul piano logico, il necessario nesso di causalità tra le contestate violazioni coniugali di cui si sarebbe reso autore il marito e l'intollerabilità della convivenza coniugale, trattandosi di condotte che, certamente riprovevoli se provate, appaiono risalenti nel tempo che tuttavia non hanno determinato la G. a proporre nell'immediatezza la domanda giudiziale di separazione.

D'altra parte, non va sottaciuto, in via assorbente, che nessuna delle parti ha articolato mezzi di prova conducenti e rilevanti, di talchè al di là di mere asserzioni difensive le richieste di addebito sono rimaste prive di idoneo supporto probatorio.

Ed allora, alla luce delle superiori considerazioni, la separazione va pronunciata senza addebito di responsabilità a carico di alcuno dei coniugi.

Passando ad esaminare la questione dell'affidamento della figlia minore della coppia, V., si ritiene che debbano essere confermate le statuizioni adottate sul punto con l'ordinanza presidenziale, non essendo state dedotte e/o segnalate circostanze, fatti o eventi intervenuti successivamente che possano giustificare una rivisitazione dell'assetto familiare determinato in quella sede.

Deve, dunque, essere confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, prevedendosi che il padre, nei periodi in cui lo stesso non svolge attività lavorativa e si trova a Reggio Calabria, possa incontrare e tenere con sé la figlia almeno tre giorni anche non consecutivi a settimana, dall'uscita della scuola e fino alle ore 20.00; nonché a week-end alterni dalle ore 13.00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, nonché durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non continuativi, da concordare preventivamente e in ragione dei

periodi di imbarco del M.; nonché, ad anni alterni, i periodi natalizi e pasquali, in modo da consentire al padre di poter trascorrere con la bambina il giorno del 24 dicembre o il giorno di Natale, il giorno del 31 dicembre o di Capodanno, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.

Per ciò che concerne i profili di natura economica, non può non confermarsi anche in questa sede l'obbligo per il M. di contribuire al mantenimento della minore in una misura che, avuto riguardo ai bisogni e alle diverse esigenze di vita della minore connesse alla sua età (5 anni) e tenuto conto della situazione reddituale dell'odierno resistente, va congruamente quantificato nella misura congrua di Euro 350,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale; all'importo stabilito per l'assegno di mantenimento ordinario vanno aggiunti gli assegni familiari percepiti dal M..

Ed invero, va rimarcato, sul punto, che in caso di separazione o divorzio, gli assegni familiari spettano solo al coniuge cui il giudice abbia affidato i figli o con il quale coabitano i figli in caso di affidamento condiviso.

Ciò significa che il genitore non affidatario o non convivente con i figli, che percepisce gli assegni familiari, deve corrispondere tali somme all'ex coniuge, al quale di fatto spettano, in aggiunta all'assegno di mantenimento ed indipendentemente dall'ammontare di quest'ultimo.

Per ciò che concerne la tematica involgente l'assegnazione della casa coniugale, la collocazione prevalente presso la madre della figlia minore V. comporta che la casa coniugale debba essere assegnata alla ricorrente, sulla base dell'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito per il quale l'assegnazione della casa coniugale risulta eziologicamente ed esclusivamente connessa all'affidamento o alla collocazione dei figli minori presso uno dei genitori ovvero alla convivenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (ex multis, Cass. n.12346/2014; Cass. n.21334/2013; Cass. n.1491/2011).

Da tale ratio protettiva, il cui nucleo è codicisticamente rinvenibile nell'art.337 sexis c.c., discende che affinché un immobile possa essere qualificato come abitazione familiare e dunque essere oggetto di assegnazione al genitore collocatario del figlio, è necessario che "risulti in modo inequivoco che la situazione preesistente al conflitto coniugale sia stata caratterizzata da una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso come abitazione del nucleo familiare composto dai genitori e dai figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti"; ciò significa che l'assegnazione della casa va disposta in favore del genitore collocatario anche quando non è attuale l'abitazione nell'immobile (da ultimo, Cass. n. 3331/2016).

Orbene, nella specie, l'immobile assegnato al genitore collocatario ha costituito per la fase della stabile convivenza delle parti "il centro di aggregazione della famiglia" (Cass. n.14553/2011); ne consegue che la destinazione a casa familiare deve ritenersi univocamente impressa all'immobile dalle parti non solo in astratto ma anche in concreto per mezzo della loro convivenza, di talché la fruizione dell'abitazione da parte della minore V. con il genitore collocatario appare la scelta più coerente con il suo prioritario interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, per garantire il mantenimento delle sue consuetudini di vita e che in tale ambiente si sono radicate, secondo il criterio dettato dalla norma.

Per ciò che riguarda, invece, la richiesta di un assegno di mantenimento per sé formulato dalla G., va chiarito, più in generale, che nel caso di coniuge disoccupato, è necessario innanzitutto dimostrare che tale condizione non sia dipesa dallo stesso soggetto richiedente, bensì da ragioni esterne alla sua volontà, alla sua salute, alla mancanza di formazione professionale, alla crisi del mercato del lavoro, alla sua età, posto che sotto questo ultimo profilo i giudici di legittimità hanno fissato un limite (45-50 anni) oltre il quale diventa più difficile inserirsi nel mondo del lavoro.

Invero, il coniuge (spesso la donna) che non possiede una formazione professionale o che non ha esperienze lavorative perché ha scelto di dedicarsi alla famiglia ha quasi sempre diritto al mantenimento, a meno che non sia giovane da poter ritenere che la sua carriera nel mondo del lavoro è appena iniziata.

Tuttavia, non può sottacersi che l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. n.3502/2013).

In altri termini, in tali casi il giovane coniuge disoccupato deve dimostrare che l'assenza di un'occupazione per il periodo in cui era sposato l'ha ostacolato nell'intraprendere corsi per la crescita professionale, così da essere disponibile per eventuali assunzioni o capace di dare vita ad un'attività in proprio oppure deve dimostrare che ha incontrato difficoltà nel reperire un'attività a causa della crisi del mercato occupazionale, nonostante si sia attivato nella ricerca, dando prova di aver inviato curricula a diverse aziende, partecipato a selezioni, richiesto colloqui di lavoro; deve, insomma, dimostrare di avere cercato un'occupazione e di non averla trovata.

Orbene, nella piena condivisione dei principi appena enunciati, il Collegio rileva che la G., attualmente trentunenne ed in possesso di diploma alberghiero, ha prodotto copiosa documentazione dalla quale si evince che la stessa ha inviato, a mezzo mail, il proprio curriculum e formulato richieste di assunzione a numerose ditte ed aziende operanti nei più disparati ambiti commerciali, di talché va riconosciuto in suo favore un assegno mensile di mantenimento, essendo stata raggiunta la prova che la sua attuale condizione di disoccupazione non sia dipesa dalla sua inerzia colpevole.

Ciò posto, deve subito chiarirsi, per altro verso, che sussiste una diversità ontologica tra l'assegno di mantenimento che viene riconosciuto al coniuge in sede di separazione e l'assegno divorzile, atteso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (sul punto, tra le altre, Cass. n.16809/2019; Cass. n.12196/2017).

Deve poi osservarsi che nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine sia del riconoscimento ma anche della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici deve ritenersi consentito, nel concorso dei requisiti di cui all'art.2729 c.c. e non configura, perciò, un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenuto conto che tale onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi.

Va sottolineato, altresì, che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi -che, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale- l'art.156 comma 2 c.c. deve essere inteso nel senso che il giudice è tenuto a determinare la misura dell'assegno tenendo conto, non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, nè determinabili "a priori", ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (tra le tante, Cass. n.3709/2018; Cass. n.17199/2013; Cass. n.605/2017).

Tale assegno, cioè, deve far conservare al coniuge che ha redditi inadeguati le potenzialità economiche per la realizzazione delle sue esigenze esistenziali, in parte come maturate anche durante il matrimonio, da soddisfare in misura analoga a quella fruita nel corso della vita comune con l'altro coniuge; il mantenimento non è quindi destinato allo svolgimento di attività diverse da quelle strettamente inerenti allo sviluppo della vita personale- fisica e culturale (sport, viaggi, letture, frequenza di corsi)- e di relazione (incontri, vacanze, ricevimenti etc.), del coniuge che lo riceve, e quindi non serve per gli investimenti o per consentire eventualmente l'esercizio di un'attività imprenditoriale di chi ne beneficia.

A tal proposito, mette conto evidenziare che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie.

Ebbene, le emergenze processuali hanno inconfutabilmente evidenziato una palese disparità tra le situazioni patrimoniali complessive in cui versano ciascuno dei coniugi, poiché mentre il M. svolge l'attività lavorativa di marittimo con la qualifica di ufficiale di macchina, la G. è disoccupata, sicché ritiene il Collegio che sussistano i requisiti per l'attribuzione dell'assegno di separazione in favore della ricorrente, la cui entità deve essere quantificata nella misura di Euro 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, e da corrisponderci entro i primi cinque giorni di ogni mese.

Deve, infine, evidenziarsi che non possono trovare ingresso in questo giudizio le richieste "restitutorie" ovvero le rivendicazioni di varia natura avanzata dalle parti, non costituendo questa

la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio di separazione sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, e rammentando, per altro verso, come l'ordinamento giuridico offra altri e più efficaci strumenti per la tutela di dette asserite pretese "creditorie" e/o "reivindicative".

Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto della soccombenza reciproca relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da G.A., con ricorso depositato il 24 giugno 2019, nei confronti di M.B., nonché sulla domanda di addebito proposta in via riconvenzionale dal M., ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:

-dichiara la separazione personale dei coniugi G.-M.;

-rigetta le domande di addebito formulate dalle parti, per le causali di cui in parte motiva;

-dispone l'affido condiviso della figlia minore V. con collocazione presso la madre, prevedendo il diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le modalità specificate in motivazione;

-assegna alla G. la casa coniugale;

-pone a carico del M. l'obbligo della corresponsione in favore della G. di un assegno mensile complessivo pari ad Euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie (nella misura di Euro 350,00) e della figlia (nella misura di Euro 350,00), importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrisondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre agli assegni familiari e al 70% delle spese straordinarie, per come specificato in parte motiva;

-spese compensate;

-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Conclusione

Così deciso in Reggio Calabria, il 20 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2022.